ALLEGATO «A1»

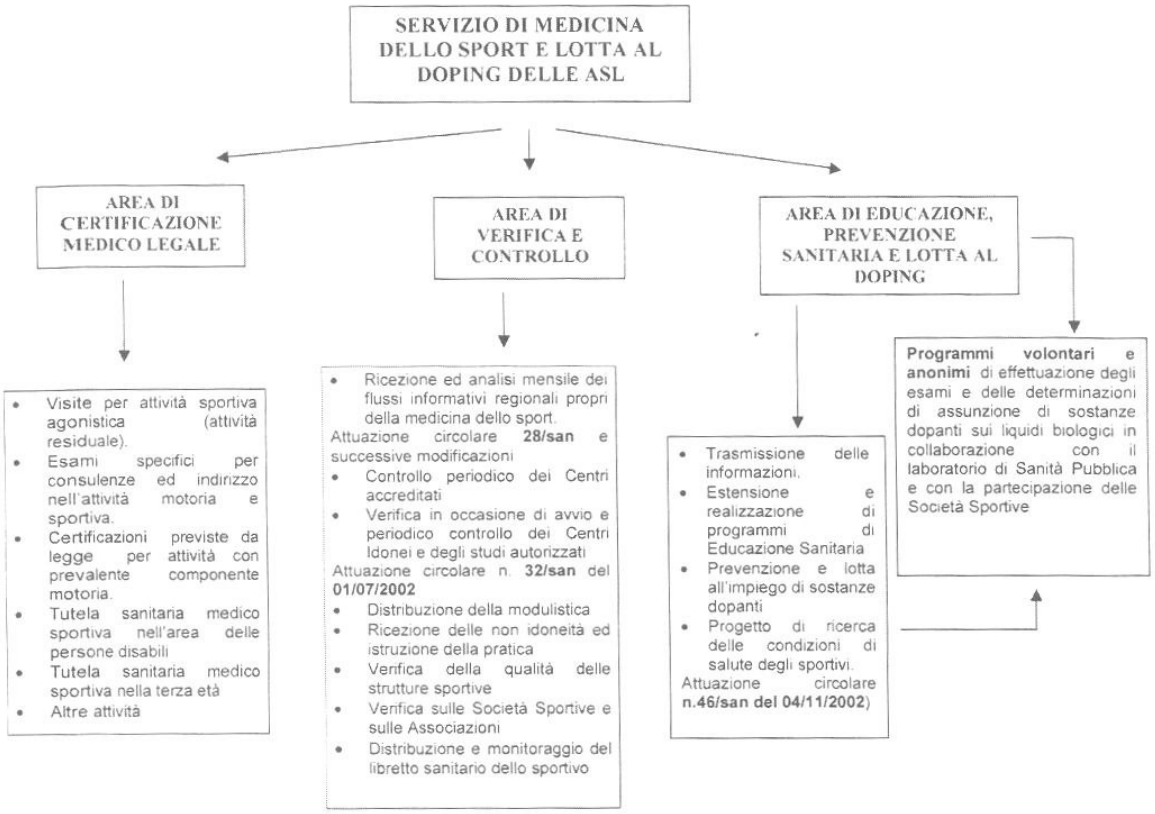


(BUR20040116) (4.6.1)

D.g.r. 17 maggio 2004 - n. 7/17516

**Indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003. Ob. 3.10.9 Sviluppo a rete dei servizi distributivi e commerciali**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 24 dicembre 2003 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande»;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1 della legge regionale suddetta in base al quale la Giunta regionale entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, fissa gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi al pubblico di alimenti e bevande;

Visto inoltre l'art. 9, comma 1 della legge regionale citata in base al quale i Comuni entro centottanta giorni dall'emanazione degli indirizzi generali regionali di cui sopra, stabiliscono con delibera del Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 20, la programmazione locale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto opportuno approvare pertanto gli indirizzi generali per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui alla l.r. n. 30 del 2003;

Visto l'esito delle consultazioni con i rappresentanti degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare nella seduta del 28 aprile 2004 con richieste di modificazione del testo degli indirizzi generali per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'allegato A, integralmente recepite;

Su proposta dell'Assessore al Commercio, fiere e mercati;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare gli Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003 di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il segretario: Sala

---

ALLEGATO A

***Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003***

**(1) - Oggetto**

1.1 I presenti indirizzi, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale del 24 dicembre 2003, n. 30 «Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande», stabiliscono le modalità per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli orari delle stesse e hanno validità triennale.

**(2) - Elementi della richiesta di autorizzazione**

2.1 La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata o spedita con raccomandata all'ufficio deputato del comune competente e deve indicare i seguenti elementi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;

b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. n. 30 del 2003;

c) ubicazione dell'esercizio;

d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

2.2 Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

2.3 La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal d.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.

2.4 Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art. 9, comma 7 della l.r. n. 30/2003 rimarrà sospeso.

**(3) - Allegati alla richiesta di autorizzazione**

3.1 Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;

b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;

c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VV.FF. tramite l'ufficio deputato del Comune;

d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti in relazione a quanto disposto dal successivo punto 9;

e) la documentazione di previsione di impatto acustico in base al successivo punto 10;

f) l'eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che l'ufficio deputato del comune provvederà ad inviare alla ASL competente;

g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3.2 La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), f) e g) può essere presentata dal richiedente al comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9, comma 8 della l.r. n. 30 del 2003.

**(4) - Comunicazione di inizio del procedimento**

4.1 Il Comune all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni: l'ufficio comunale competente, l'oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

4.2 Il Comune affigge copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio e di quello sede dell'eventuale sportello unico sovracomunale.

**(5) - Casi di comprovata necessità per richiesta proroga di attività**

5.1 Costituiscono giustificato motivo di proroga, ai sensi della l.r. n. 30 del 2003, art. 16, comma 1, lettere a), c) e d), i seguenti casi:

a) il ritardo nel rilascio delle richieste autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente Azienda Sanitaria Locale;

b) il ritardo da parte del comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;

c) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

**(6) - Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**

6.1 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni:

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto «pizza»;

e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

6.2 Le denominazioni di cui al precedente punto hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e in relazione alla comunicazione di cui all'art. 3 della l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003.

6.3 Il titolare dell'attività deve comunicare al comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento di cui al punto 6.1. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte. Gli esercizi già in attività trasmettono al comune tale dichiarazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

**(7) - Ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**

7.1 I criteri comunali di cui all'art. 9 della l.r. n. 30 del 2003, previo parere della Commissione di cui all'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003, potranno prevedere limiti di distanza per esercizi di somministrazione solo a fronte di motivata esigenza volta ad evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica o simili e comunque non allo scopo di limitare la concorrenza.

7.2 Il Comune, in relazione al rilascio di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande

ad apertura prevalentemente serale, abbinate ad attività di trattenimento o svago o datate di spazi di somministrazione all'aperto è tenuto a valutare l'idoneità della loro ubicazione in relazione al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica ed eventualmente a prevedere limiti di distanza fra i pubblici esercizi e luoghi di cura e riposo e luoghi destinati al culto o a richiedere particolari misure di mitigazione.

**(8) – Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande**

8.1 I criteri comunali di cui all'art. 9, comma 2 della l.r. n. 30/03 non potranno stabilire alcun limite minimo né massimo di superficie per esercizio.

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

**(9) – Parcheggi**

9.1 Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggio indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana.

**(10) – Impatto acustico ed ambientale**

10.1 La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del comune, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune.

10.2 Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento acustico si applicano le normative attuative della legge 447/95 e del d.p.c.m. 14 novembre 1997.

10.3 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

**(11) – Criteri comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede**

11.1 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003, adottano i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in base alle presenti disposizioni. I criteri comunali hanno validità triennale a decorrere dalla data della loro approvazione.

11.2 I Comuni, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003, in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, possono modificare i criteri di cui sopra prima della scadenza del triennio di vigenza.

11.3 I Comuni devono favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del loro territorio siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale della zona specifica, tenendo conto di un adeguato livello di accessibilità veicolare e pedonale agli esercizi; tale livello di accessibilità dipende dalle infrastrutture viarie disponibili, dai mezzi di trasporto pubblico esistenti e dalle possibilità di sosta veicolare.

11.4 I Comuni, al fine di garantire il concreto inserimento nell'assetto urbanistico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, definiscono le aree di particolare interesse ambientale, storico, archeologico ed artistico-culturale nelle quali si rende necessario sottoporre tali attività a limitazioni o divieti, allo scopo di salvaguardare la natura delle aree stesse.

11.5 I Comuni al fine di garantire che i pubblici esercizi possano operare con adeguati livelli di produttività e concorrenzialità, attraverso una equilibrata presenza sul territorio degli stessi, potranno stabilire, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003, indicazioni di carattere numerico in relazione a zone del proprio territorio sature dal punto di vista dell'offerta.

11.6 Ai fini della predisposizione dei criteri di programmazione delle attività di somministrazione i Comuni tengono conto altresì:

- dell'andamento demografico della popolazione residente;
- della popolazione fluttuante;
- dei flussi turistici;
- della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggiore spesa individuale annua;
- della quantificazione dell'offerta e della domanda.

11.7 Le autorizzazioni al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della zona comunale nella quale sono già ubicate costituiscono atto dovuto da parte del comune. Il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento sarà subordinato alla verifica dei criteri di cui al punto 11.6 nel caso di richieste concernenti zone diverse da quelle della precedente ubicazione.

11.8 I criteri comunali individuano le attività di somministrazione per i quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, il rilascio di autorizzazioni stagionali ai quali si applicano le disposizioni di cui sopra.

11.9 L'attività di cui al punto precedente è svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.

11.10 Al fine di rendere più efficiente il servizio ai consumatori nei comuni montani e nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ovvero nelle loro frazioni, che sono sprovvisti di attività di somministrazione non si applicano le disposizioni di cui al punto 11.7.

**(12) – Orario giornaliero**

12.1 Il Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003, entro novanta giorni dall'approvazione delle presenti disposizioni, fissa l'orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

12.2 L'orario, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003, può essere differenziato nell'ambito dello stesso territorio. Conseguentemente da parte dei Comuni dovrà essere stabilita una fascia obbligatoria compresa:

a) tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente;

b) tra le ore 7 e le ore 3 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago.

La chiusura degli esercizi di cui alla lettera l) del punto 6, autorizzati ai sensi dell'art. 68 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), può essere posticipata da parte del Comune.

12.3 Il Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

**(13) – Obblighi degli esercenti sugli orari**

13.1 I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

13.2 L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

13.3 La scelta dell'orario deve essere comunicata al comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

13.4 L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

**(14) – Orari degli esercizi a carattere misto**

14.1 Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di

apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

14.2 I centri di telefonia internazionale hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'inizio dell'esercizio dell'attività e di avere rispettato i regolamenti locali in materia igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

14.3 Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

**(15) – Esclusione dalla disciplina sugli orari**

15.1 Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali, nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

**(16) – Commissioni Comunali**

16.1 I Comuni, in relazione alla nomina dei rappresentanti delle associazioni di categoria di cui all'art. 20 della l.r. n. 30 del 2003, dovranno valutare il criterio della maggiore rappresentatività a livello provinciale.

**(17) – Cessazione dell'attività**

17.1 Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune competente, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

**(18) – Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani**

18.1 I Comuni promuovono azioni per l'educazione dei giovani al fine di evitare l'uso di bevande alcoliche anche in raccordo con le relative iniziative regionali promosse ai sensi della l.r. n. 6 del 2003.

**(19) – Disposizioni transitorie**

19.1 Fino alla definizione da parte dei Comuni dei criteri di cui all'art. 9, comma 2 della l.r. n. 30 del 2003, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, si applicano i parametri numerici di cui all'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 (Differimento dei termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia), a condizione che siano stati assunti prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 30/03.

19.2 Le autorizzazioni di cui al punto precedente, compresi i casi di subingresso, dovranno fare riferimento alla tipologia unica di cui all'art. 3 della l.r. n. 30 del 2003.

19.3 I soggetti titolari di una autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 287 del 1991 che, in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 1 della l.r. n. 30 del 2003, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, intendono estendere l'attività in essere alle attività di cui alla disposizione 6, lettere a), b), c), e d), devono frequentare un corso di aggiornamento professionale istituito con delibera di Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 5 della stessa legge regionale.

19.4 L'obbligo dell'aggiornamento professionale di cui all'art. 24 della l.r. n. 30 del 2003 può essere assolto anche mediante la partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui all'art. 4 della l.r. 4 agosto 2003, n. 12 «Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica».

19.5 Il contenuto di cui ai punti 19.3 e 19.4 si applica anche ai soggetti che svolgono le attività di somministrazione di cui alla disposizione 6, lettere l) ed m) in cui i servizi offerti sono assimilabili alle lettere a), b), c) e d) della stessa.

---

(BUR20040117) (4.2.2)

D.g.r. 17 maggio 2004 - n. 7/17523

**Manuale di compilazione del rapporto di controllo tecnico sugli impianti termici inferiori ai 35 kW conforme all'allegato H del d.P.R. 551/99**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visto il d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento del consumo di energia, in attuazione dell'art. 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», così come modificato dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551;

Richiamato, in particolare, l'art. 11 che disciplina l'esercizio, la manutenzione, la verifica di conformità degli impianti termici e individua, quali Enti responsabili di tali verifiche, i Comuni, ove negli stessi la popolazione superiore a 40.000 abitanti, e le Province per il restante territorio;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 30, comma 5, che pone in capo alle Regioni le funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti Locali ex d.P.R. 412/93, nonché i compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e verifica degli impianti termici;

Vista la deliberazione di Consiglio regionale 10 ottobre 2000, n. 39, di approvazione del «Programma Regionale di Sviluppo della VII legislatura» che, all'interno dell'obiettivo programmatico 9.1 «Politica energetica regionale», individua l'obiettivo specifico 9.1.2 «Sostegno alla diffusione di combustibili puliti e al miglioramento della efficienza energetica»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 7/14087 «Linee guida per la verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte degli Enti Locali competenti» assunta ai sensi del citato d.P.R. 412/93 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 febbraio 2004, n. 7/16579 «Rettifica della Linee guida per la verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici in Regione Lombardia da parte degli Enti Locali competenti (d.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal d.P.R. 551/99)»;

Dato atto che la redazione delle su richiamate linee guida per la verifica dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici è riassunta tra le attività prioritarie del «Libro Azzurro della Mobilità e dell'Ambiente» e tra i prodotti dell'Obiettivo di Governo regionale OGRAQ03 «Sviluppo programmazione energetica»;

Considerato che gli Enti locali competenti alle verifiche hanno richiesto, alla Regione, l'adozione di procedure standardizzate per la manutenzione degli impianti termici inferiori ai 35 kW e per la compilazione del conseguente rapporto tecnico sui controlli, da parte dei manutentori;

Richiamati:

– il decreto 25 gennaio 2001, n. 1585 del Direttore Generale della D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, di costituzione della Commissione tecnica interprovinciale in materia di energia, delegata, tra l'altro, alla definizione di indirizzi operativi per la gestione degli impianti termici degli edifici;

– la deliberazione di Giunta regionale 25 novembre 2002, n. 7/11250 di approvazione della convenzione con ENEA per coordinare e assistere gli enti locali nelle verifiche degli impianti termici, che ha dato altresì luogo al documento «Manuale di compilazione del rapporto di controllo tecnico sugli impianti termici inferiori ai 35 kW conforme all'allegato H del d.P.R. 551/99»;

Rammentato che, alla stesura del citato manuale hanno concorso, oltre che l'ENEA, anche le Associazioni regionali di categoria dei Manutentori, in forza della deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2001, n. 7/7568 di approvazione dell'Accordo volontario che queste ultime hanno sottoscritto con la Regione Lombardia;

Preso atto, altresì, del fattivo contributo del Comitato italiano gas (CIG);

Dato atto che, in sede di Commissione tecnica interprovinciale del 20 novembre 2003, presenti i rappresentanti dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, si è registrato, sul provvedimento di che trattasi, l'assenso generalizzato degli enti locali interessati;

Ritenuto di procedere all'approvazione del documento medesimo che, allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;